



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA - SETTORE ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-151.1.0.-8

L'anno 2010 il giorno 01 del mese di ottobre il sottoscritto Marre' Brunenghi Paolo in qualita' di dirigente di Settore Energia, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO CLASSIFICAZIONE DI INDUSTRIE INSALUBRI DI PRIMA E DI SECONDA CLASSE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 102 R.D. 3.2.1901 N. 45.

Adottata il 01/10/2010
Esecutiva dal 01/10/2010

01/10/2010	MARRE' BRUNENGHI PAOLO
------------	------------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA - SETTORE ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-151.1.0.-8

OGGETTO CLASSIFICAZIONE DI INDUSTRIE INSALUBRI DI PRIMA E DI SECONDA CLASSE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 102 R.D. 3.2.1901 N. 45.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che l'art. 216 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.7.1934 n. 1265, prevede che le industrie che producono vapori, gas ed altre esalazioni insalubri devono essere indicate in un elenco diviso in due classi, compilato dal Consiglio Superiore di Sanità e di cui la prima classe comprende le industrie che debbono essere insediate lontano da abitazioni o che possono essere permesse nell'abitato quante volte l'industriale che le esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato, mentre la seconda classe comprende quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato;
- che con Decreto Ministeriale 5.9.1994 è stato approvato il nuovo elenco delle industrie insalubri di prima e di seconda classe di cui all'art. 216 T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265;
- che ai sensi dell'art. 102 del Regolamento Generale Sanitario approvato con R.D. 3.2.1901 n. 45, si deve procedere, sulla base di detto elenco, alla classificazione delle industrie insalubri esistenti sul territorio comunale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Preso atto che, a seguito di rilevazioni effettuate dall'Azienda Sanitaria n. 3 Genovese, sono risultate in esercizio nell'ambito del territorio comunale, fabbriche e manifatture che per loro natura ed in relazione ai metodi di lavorazione impiegati sono comprese nella prima o nella seconda classe del suddetto elenco;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto procedere, in osservanza del combinato disposto dei sopra citati art. 102 Regolamento Generale Sanitario e art. 216 T.U. LL. SS., alla classificazione, quali industrie insalubri, delle ditte meglio indicate nell'elenco facente parte integrante del presente provvedimento;

Viste le proposte di classificazione dell'Azienda Sanitaria 3 Genovese, come meglio specificate nell'elenco facente parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile;

Visti:

- l'art. 107 Decreto Legislativo 267/2000, l'art. 3 Decreto Legislativo 165/2001;
- gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

DISPONE

Di procedere, sulla base dell'elenco delle industrie insalubri approvato con D.M. 5.9.1994, alla classificazione quali industrie insalubri di prima e seconda classe, delle attività meglio specificate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Paolo Marrè Brunenghi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile